



Dott. MARCO CAMPISI
NOTAIO

REPERTORIO N. 1420

RACCOLTA N. 922

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di giugno.

26 giugno 2019

In Roma, Piazza dei Cavalieri di Malta n.2, presso la sede legale dell'Istituto Nazionale di Studi Romani - Onlus, ove richiesto.

Alle ore diciotto.

Innanzitutto a me Dott. MARCO CAMPISI, Notaio in Roma, con studio in Via Flaminia n. 158, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- il Prof. GAETANO PLATANIA, nato a Roma il 28 giugno 1947, Codice Fiscale PLT GTN 47H28 H501F, residente in Castelnuovo di Porto (RM), via di Vigna Grande 29; domiciliato per la carica presso la Sede dell'Istituto di cui in appresso.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di costituirsi nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS, con sede in Roma, Piazza dei Cavalieri di Malta n.2, eretto in Ente Morale con R.D. n.369 del 21 febbraio 1926 ed iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma la n.6/2006, oltre che nel Registro delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate di Roma al n. 4090046, Codice Fiscale 80045010586, Partita IVA 02117071007, e richiede me Notaio di assistere e redigere il Verbale di Assemblea Straordinaria del detto Ente, convocata per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere ed eventualmente deliberare, in sede straordinaria, esclusivamente sul primo punto in discussione, in sede straordinaria, del seguente ordine del giorno.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea Straordinaria dell'ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella indetta in prima convocazione, ieri, 25 giugno 2019, alle ore venti, per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente


ordine del giorno:

1) Approvazione delle modifiche dello statuto elaborate ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 14, comma 2, del vigente Statuto sociale, il Presidente Professor GAETANO PLATANIA, attuale componente, il quale constata e dà atto:

Reg.to a ROMA 4
04/07/2019
n° 21719 Serie 1T
esatti



1) che la presente Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 23 del vigente Statuto, previa delibera assunta in merito dalla Giunta Direttiva in data 6 giugno 2019, stante l'avviso di convocazione della presente assemblea, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, trasmesso a tutti gli aventi diritto, con lettera del 10 giugno 2019, prot. n. 16S;

2) che ai sensi dello stesso articolo 11 del vigente Statuto, le modifiche al medesimo statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria le cui deliberazioni sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei votanti;

3) che di persona e per deleghe viste, controllate e conservate agli atti dell'Istituto, sono presenti numero trentanove Soci sui complessivi numero cinquantacinque Soci ordinari, onorari ed emeriti facenti parte dell'Istituto ed aventi diritto di voto, come da separato foglio di presenze che il Presidente ritira per conservare agli atti dell'Istituto;

4) che della Giunta Direttiva sono presenti, oltre al medesimo Prof. GAETANO PLATANIA, attuale componente, Presidente, i Consiglieri Signori:

Prof. Mario Caravale, Vice Presidente; Prof. Antonio Marchetta, Consigliere Tesoriere; Prof. Marcello Teodonio, Consigliere; Prof. Alberto White, Consigliere, nonché è presente, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto, il Direttore dell'Istituto, Dott.ssa Letizia Lanzetta;

5) che per il Collegio dei Revisori è presente il Prof. Gian Luca Gregori, membro effettivo. E' altresì presente la Dott.ssa Rossella Bocci, la quale interviene in rappresentanza della Corte dei Conti;

6) che nessuno si oppone alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, sul quale tutti si dichiarano sufficientemente informati.

Il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea straordinaria regolarmente costituita, in seconda convocazione, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama me Notaio a fungere da Segretario. Iniziando a trattare il detto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno l'adozione di un nuovo Statuto dell'Istituto che, pur ricalcando nelle linee essenziali il precedente, sia adeguato a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 - Codice del Terzo Settore.

Al riguardo il Presidente fa presente che, in virtù dell'art. 23 del vigente Statuto, le modifiche al presente Statuto sono state previamente elaborate e proposte dalla Giunta Direttiva e le stesse modifiche sono state comunicate a tutti i Soci dell'Istituto mediante invio, unitamente all'avviso di convocazione della presente Assemblea, dei testi


a fronte, ovvero di quello in vigore e di quello del quale si propone l'approvazione nel corso della presente Assemblea.

Il Presidente evidenzia che le dette modifiche non alterano gli scopi istituzionali dell'Istituto, che pertanto continuerà a promuovere e favorire iniziative scientifiche, culturali e artistiche riguardanti Roma dall'antichità ad oggi, nell'assoluto e rigoroso rispetto dei requisiti della non lucratività e della utilità sociale.

Pertanto, allo scopo di meglio chiarire ai presenti le modifiche prospettate, espone all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto dell'Istituto, composto di numero 25 (venticinque) articoli, di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche e/o aggiunte di maggiore rilevanza, inerenti, tra l'altro:

- la precisazione che l'Istituto è Ente del Terzo Settore (ETS); con l'effetto che l'Istituto assumerà, in conseguenza di quanto eventualmente deliberato dall'Assemblea, la nuova denominazione: "ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ETS";
- le indicazioni di ciò che l'Istituto promuove, ivi compreso, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, anche le attività diverse da quelle di interesse generale dell'Istituto, che siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto D. lgs. 117/2017;
- le norme riguardanti l'ammissione dei soci, la perdita della qualità di socio, diritti ed obblighi dei soci;
- l'indicazione delle regole riguardanti le scritture contabili e bilancio nonché la trasparenza e i libri sociali obbligatori;
- la costituzione di un fondo di garanzia di euro 30.000 (trentamila), che costituisce il patrimonio minimo dell'Istituto, strumentale al mantenimento della personalità giuridica;
- una migliore formulazione delle regole riguardanti la revisione legale dei conti;
- le norme che regolano lo Scioglimento dell'Istituto ed il divieto di trasformazione, fusione e scissione, sia omogenea che eterogenea;
- altre modifiche di minore importanza comunque tutte già comunicate ai presenti.

Il Presidente precisa altresì all'Assemblea che lo Statuto, nella nuova formulazione che si propone, entrerà in vigore al momento della valida iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art.45 del D.Lgs. n.117/2017, ad oggi non ancora istituito. Sino ad allora, resterà in vigore il precedente attuale Statuto, compreso l'acronimo "ONLUS" che sarà sostituito dal nuovo acronimo "ETS" dal momento della detta iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.117/2017. Ai fini fisca-



li, il Presidente precisa altresì che l'efficacia delle modifiche statutarie proposte decorrerà dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017; agli stessi fini fiscali, l'efficacia delle previgenti norme statutarie ONLUS incompatibili con gli ETS di cui al D.Lgs. n.117/2017 cesserà allo stesso termine di cui al predetto art.104.

Su tutto quanto esposto dal Presidente, il Collegio dei Revisori, in persona del Prof. Gian Luca Gregori, nonché la Dott.ssa Rossella Bocci, nella qualità, esprimono parere favorevole.

Ciò proposto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole di numero trentanove Soci presenti e rappresentati, contrari nessuno, astenuti nessuno, espresso per alzata di mano, e quindi all'unanimità,

DELIBERA

=== I) di approvare, articolo per articolo, il nuovo testo dello Statuto dell'Istituto che, composto da numero 25 (venticinque) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", ivi compresa l'assunzione della nuova denominazione: "ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ETS";

=== II) il presente nuovo Statuto entrerà in vigore al momento della valida iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art.45 del D.Lgs. n.117/2017. Sino ad allora, resterà in vigore il precedente Statuto, compresa la precedente denominazione con l'acronimo "ONLUS" che sarà sostituita dalla nuova denominazione contenente il nuovo acronimo "ETS" dal momento della detta iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.117/2017. Ai fini fiscali, l'efficacia delle modifiche statutarie testé approvate decorrerà dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017; agli stessi fini fiscali, l'efficacia delle previgenti norme statutarie ONLUS incompatibili con gli ETS di cui al D.Lgs. n.117/2017 cesserà allo stesso termine di cui al predetto art.104.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea essendo le ore diciotto e minuti trenta.

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Istituto.

A tal proposito, ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Il comparente, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ma per mia

cura e completato di mio pugno da me Notaio su tre fogli per dieci intere pagine e quanto fin qui della undicesima, che pubblico mediante lettura da me Notaio data al costituito comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà, e lo sottoscrive unitamente a me Notaio essendo le ore diciotto e minuti trenta.

FIRMATO IN ORIGINALE: GAETANO PLATANIA

**MARCO CAMPISI Notaio
(Impronta del Sigillo)**



ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ETS

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE

ALLEGATO A
della
REP. N. 1620
Racc. N. 972



Art. 1 - Denominazione e sede

1. L'Istituto Nazionale di Studi Romani ETS (d'ora in avanti indicato anche solo come "Istituto") originariamente eretto in ente morale con R.D. 396 del 21 febbraio 1926, poi trasformato in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è convertito, per effetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in Ente del Terzo Settore.
2. Nella propria denominazione e nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'Istituto utilizza la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".
3. L'Istituto ha sede in Roma. Sezioni possono essere istituite in altre città d'Italia e all'estero; i rapporti fra l'Istituto e le sezioni sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Presso l'Istituto possono essere istituiti o ospitati, con gestione autonoma, fondazioni, centri, comitati, concorsi, premi, ecc., aventi un proprio Statuto o un proprio regolamento, nei quali siano contemplati anche i rapporti con Istituzioni quali l'Istituto Nazionale di Studi Romani. Nello specifico tali rapporti con detto Istituto devono essere disciplinati da accordi formali, i quali possono prevedere in modo proporzionale il concorso alle spese di utenze e di servizi comuni.

Art. 2 - Finalità

L'Istituto Nazionale di Studi Romani - ETS promuove e favorisce iniziative scientifiche, culturali e artistiche riguardanti Roma dall'antichità a oggi.

Art. 3 - Attività

1. L'attività dell'Istituto è volta esclusivamente all'arricchimento culturale della collettività ed è priva di intenti lucrativi.
2. In attuazione diretta delle proprie finalità, l'Istituto:
 - svolge attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - organizza e realizza convegni e corsi anche formativi e di aggiornamento
 - istituisce borse di studio
 - bandisce concorsi
 - fornisce pareri a enti pubblici e privati

Handwritten signature

Handwritten signature

- cura pubblicazioni

- svolge attività di formazione a vari livelli

- svolge ogni attività connessa o accessoria, nel rispetto dei limiti sopra precisati.

3. L'Istituto inoltre può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle sopraindicate di interesse generale, che siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto D. lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'Istituto potrà, altresì, attivare raccolte pubbliche o private di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nonché le attività di conservazione del proprio patrimonio librario e manutenzione del complesso immobiliare in cui l'Istituto ha sede, nelle forme, nelle condizioni, e nei limiti di cui all'art. 7 del D. lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II.

SOCI, CORRISPONDENTI SCIENTIFICI E AMICI BENEMERITI

Art. 4 - Soci

1. L'Istituto è composto da cinquanta Soci ordinari e da Soci onorari ed emeriti in numero massimo di dieci.

La qualità di Socio si acquisisce mediante nomina da parte dell'Assemblea, previa proposta al soggetto designato e sua accettazione, secondo le modalità previste dagli artt. 11 e 12 e viene meno per dimissioni volontarie, decadenza, esclusione o decesso.

2. I Soci ordinari sono scelti fra i cultori di studi relativi a Roma nei suoi vari aspetti.

3. I Soci onorari sono scelti fra le persone che abbiano acquisito titoli di eccezionale valore e risonanza negli studi che formano oggetto dell'attività dell'Istituto.

4. I Soci emeriti sono coloro che hanno contribuito particolarmente alla vita dell'Istituto.

5. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Istituto; ciascun Socio, in particolare, ha diritto e dovere di partecipare alla vita dell'Istituto.

Art. 5 – Cause di perdita della qualità di socio

1. La qualità di Socio Ordinario si perde per:

a) recesso volontario. Ogni Socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta alla Giunta Direttiva; il recesso ha effetto immediato ma l'Assemblea recepirà in ogni caso con delibera il venir meno della qualità di Socio nella prima seduta utile;



b) mancato pagamento della quota sociale entro 300 (trecento) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. La Giunta Direttiva comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;

c) mancata partecipazione a quattro sedute assembleari consecutive senza che si sia delegato alcuno in propria vece o che l'assenza sia giustificata. Un richiamo scritto viene inviato dal Presidente dopo la terza assenza consecutiva. Un'eventuale assenza, anche a seguito di detto richiamo, è condizione per la pronuncia della decadenza da parte dell'Assemblea.

2. La decadenza deve essere obbligatoriamente comminata nei confronti dei Soci ordinari e può essere comminata nei confronti degli altri Soci.

3. Il Socio, inoltre, può essere escluso dall'Istituto per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Istituto

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Istituto danni materiali o morali di grave entità

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dalla Giunta Direttiva, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il Socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Giunta Direttiva a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

5. Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto.


Art. 6 - Diritti ed obblighi dei Soci

1. I Soci hanno diritto di:

a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, eleggere gli organi elettivi ed essere eletti negli stessi;

b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Istituto e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto il Socio deve presentare espressa domanda di presa visione alla Giunta Direttiva, la quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Istituto alla presenza di una persona indicata dalla Giunta Direttiva.



Clara Banti

Antonio Pisanò

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei Soci sempre che siano in regola con il versamento della quota Sociale, ove dovuta.

3. I Soci hanno inoltre il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Istituto, tutelandone il nome, nonché nei rapporti con gli altri Soci e con gli organi sociali;
- c) versare la quota sociale annuale nella misura e nei termini fissati annualmente dalla Giunta Direttiva.

Art. 7 - Corrispondenti scientifici

L'Istituto sceglie tra i cultori di studi inerenti ai propri settori d'interesse, entro il numero massimo di settanta, i Corrispondenti scientifici con i quali intende intrattenere stabili rapporti di collaborazione.

Art. 8 - Amici benemeriti

Vengono eletti come Amici benemeriti coloro che contribuiscono o hanno contribuito in maniera significativa alla vita economica e/o amministrativa dell'Istituto, ovvero alle sue attività.

La nomina quali Amici benemeriti è deliberata dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Titolo III.

ORGANI


Art. 9 - Organi sociali dell'Istituto

Sono organi sociali dell'Istituto:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) la Giunta Direttiva
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10 - L'Assemblea. Composizione e compiti

1. L'Assemblea è formata dall'insieme dei Soci ordinari, onorari ed emeriti. A ciascuno di essi spetta un voto.



2. Essa delibera, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.117/2017:

- sulle attività dell'Istituto;
- sull'approvazione del bilancio preventivo di esercizio e sull'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulle spese straordinarie;
- sulle modifiche statutarie;
- sull'adozione e la modifica di Regolamenti afferenti, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti materie: il personale; la contabilità; l'applicazione del presente Statuto; i lavori assembleari; le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017;
- sulla modifica e l'eventuale ricostituzione del fondo di garanzia;
- su nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- su nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, propriamente intesa;
- sull'esclusione del Socio, previo appello esperito dal socio escluso avverso il provvedimento di esclusione della Giunta Direttiva;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017;
- sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- su quanto riguarda il patrimonio dell'Istituto.

3. L'Assemblea nomina i Soci nelle loro diverse qualifiche, i Corrispondenti scientifici e, quando ne ricorrano gli estremi, gli Amici benemeriti, secondo le norme di cui all'art. 11, 12 e 13.

Art. 11 - Convocazioni, deleghe, validità e definizione del quorum

1. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, nel primo, nel secondo e nel quarto trimestre, e in seduta straordinaria ogni altra volta che venga deliberato dalla Giunta Direttiva o ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno quindici Soci.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli interessati, con ordine del giorno scritto, eventualmente anche a mezzo PEC ove il destinatario ne sia dotato, ovvero a mezzo email o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione laddove non diversamente indicato dal presente Statuto.



Handwritten signature

acq. Mani

3. È ammessa la delega per il voto da parte di Soci impossibilitati ad intervenire personalmente.
4. Alla stessa persona non possono essere conferite più di due deleghe.
5. È escluso il voto per corrispondenza.
6. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, se non diversamente stabilito dalla legge e o nel corpo del presente Statuto, è necessaria in prima convocazione la presenza, personale o per delega, di un quorum costitutivo pari alla metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che potrà tenersi anche lo stesso giorno della prima convocazione purché sia trascorsa almeno un'ora, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti.
7. Quando si debba procedere a nomine di nuovi Soci, Corrispondenti scientifici e Amici benemeriti o ad elezioni di cariche sociali, nonché per le modifiche di Statuto, il quorum costitutivo rimane fissato, anche in seconda convocazione, alla metà più uno dei soci.
8. Le deliberazioni di cui al c. 7 sono prese secondo un quorum fissato alla metà più uno dei votanti. I Soci che presentano formale giustificazione della propria assenza non accompagnata da delega, hanno riconoscimento ai fini del rischio di decadenza ma non concorrono alla definizione del quorum.

Art. 12 - Attribuzioni delle Assemblee ordinarie

1. Nella seduta ordinaria, che ha luogo nel primo trimestre dell'anno, vengono sottoposti all'Assemblea la relazione dell'opera svolta e il rendiconto per l'esercizio finanziario scaduto con il decorso 31 dicembre; nella terza seduta ordinaria (tenuta nel quarto trimestre), vengono deliberati il programma dei lavori e il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario che inizierà con il successivo 1° gennaio.
2. Nella seduta ordinaria, che ha luogo nel secondo trimestre dell'anno, la Giunta Direttiva comunica all'Assemblea i nominativi dei Soci ordinari per i quali si siano verificate una o più delle cause di cui al precedente art. 5, perché ne venga deliberata conseguentemente l'esclusione.
3. Nel caso vi siano vacanze di posti rispetto al numero massimo fissato nel presente statuto, l'Assemblea delibera se sia da procedere alla nomina di nuovi Soci ordinari e Corrispondenti Scientifici e, in caso positivo, sul numero dei posti da assegnare per nuove nomine, determinando, se necessario per la funzionalità dell'Istituto, anche le aree disciplinari nell'ambito delle quali i nuovi Soci ordinari dovranno essere scelti.
4. Le nomine hanno luogo nella seduta ordinaria del quarto trimestre dell'anno. All'inizio del trimestre il Presidente invita ciascun Socio ad avanzare proposte motivate di nomi di studiosi, in numero non superiore a quello delle nomine da effettuare, fissando la data di scadenza entro cui tali proposte devono essere presentate. Dopo tale data, il Presidente comunica ai Soci i nomi che sono stati presentati, con le relative motivazioni e il numero dei proponenti, fissando un ulteriore termine per l'eventuale adesione di altri Soci a designazioni già pervenute o per consentire nuove designazioni.

5. Sui nomi presentati, secondo la procedura fissata nel comma precedente, da almeno cinque proponenti, l'Assemblea effettua le nomine mediante votazione a scrutinio segreto.
6. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. L'elezione non è valida se il numero dei voti ottenuti è inferiore al quorum deliberativo ovvero alla metà più uno dei votanti. Nel caso non si raggiunga tale quorum le votazioni saranno ripetute fino a quando si sia raggiunto il numero dei voti richiesti.
7. La nomina dei Soci onorari ed emeriti viene proposta all'Assemblea dalla Giunta Direttiva. Per tale nomina occorre il raggiungimento di un quorum deliberativo pari alla metà più uno dei votanti.
8. Nella votazione alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti i Soci che conseguono il maggior numero di voti.
9. Le votazioni hanno luogo ordinariamente per appello nominale o per alzata di mano; a richiesta anche di un solo Socio possono aver luogo a scrutinio segreto.
10. Le votazioni riferentisi a persone vengono sempre effettuate a scrutinio segreto.

Art. 13 - Assemblea per la nomina del Presidente e della Giunta Direttiva

1. La seduta per l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Direttiva ha luogo ogni triennio entro il secondo trimestre dell'anno, fatto salvo quanto previsto dal Tit. VI, art. 25 comma 1.
2. Nelle votazioni per l'elezione del Presidente, la nomina ha luogo in primo scrutinio quando si sia raggiunto un numero di suffragi pari ai due terzi dei presenti votanti. Non raggiungendosi tale quorum, la votazione viene ripetuta. Qualora neanche con la seconda votazione esso sia raggiunto, l'elezione è rinviata ad una terza convocazione, mezz'ora dopo; è eletto Presidente colui che raccoglie il maggior numero di voti.
3. Nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri vengono eletti i Soci che conseguono il maggior numero di voti.
4. Qualora si verificano vacanze nella presidenza o nella composizione della Giunta Direttiva, si procederà, nell'Assemblea immediatamente successiva, fatto salvo quanto previsto 25, alle elezioni necessarie affinché l'organo dirigente dell'Istituto sia riportato al numero prescritto. Tale norma potrà non venire applicata qualora le vacanze si verificano nel semestre precedente alla scadenza del triennio.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i Soci ordinari, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
2. Resta in carica tre anni e può essere rieletto per i due mandati successivi dopo i quali non è rieleggibile per la stessa carica se non trascorsi tre anni. Convoca e presiede sia l'Assemblea sia la Giunta Direttiva, delle quali stabilisce l'ordine del giorno. Dirige lo svolgimento dell'attività

dell'Istituto e provvede all'amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e i bilanci da essa approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio; firma, unitamente con il Tesoriere, gli ordini di pagamento, compie, unitamente con il Tesoriere, tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Istituto, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Istituto, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

3. Decide su questioni che possono venirgli demandate dalla Assemblea e dalla Giunta Direttiva.
4. Può, entro i limiti previsti dal bilancio, e su parere conforme della Giunta Direttiva, dar corso ad iniziative richieste da speciali occasioni o da particolari contingenze.
5. Nelle votazioni della Giunta in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. La carica di Presidente non è retribuita.

Art. 15 - La Giunta Direttiva

1. La Giunta Direttiva è composta dal Presidente e da sei Consiglieri, tra i quali elegge il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Sostituto Tesoriere designati dalla Giunta stessa, e dal Direttore dell'Istituto, il quale esprime parere consultivo. Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017, la maggioranza dei componenti della Giunta Direttiva è scelta tra le persone fisiche socie; si applica l'art.2382 c.c..

2. La Giunta Direttiva svolge le seguenti funzioni ed attività:

- collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- delibera sulle questioni che le vengono eventualmente delegate dall'Assemblea;
- autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- delibera sul regolamento mediante il quale sono stabiliti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Istituto;
- nomina e amministra il personale dell'Istituto ed esercita la potestà disciplinare sul personale medesimo;
- predisporre ed emana regolamenti e norme sul funzionamento dell'Istituto e dei suoi Organi;
- determina le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- procede alla nomina degli amici Benemeriti;
- delibera in merito all'ammissione ed esclusione dei Soci;
- sottopone all'Assemblea proposte e mozioni;



- consente la partecipazione dell'Istituto a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuove e organizza gli eventi sociali;
- compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

3. La Giunta può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

4. I componenti la Giunta Direttiva devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

5. Dalla funzione di componente la Giunta Direttiva si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

6. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti per i due mandati successivi dopo i quali non sono rieleggibili per la stessa carica se non trascorsi tre anni.

7. Qualora nel corso del triennio si verificano vacanze nelle cariche le nuove elezioni hanno validità limitata al periodo residuo del triennio.

8. Anche la carica di Consigliere non è retribuita.

9. Funzionamento

- La Giunta Direttiva si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

- La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

- Alle riunioni della Giunta Direttiva hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

- La Giunta è in ogni caso validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

- La Giunta delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente della Giunta l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;



Handwritten signature: Luciano De Santis

Handwritten signature: Luciano De Santis

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali della Giunta.

10. Doveri dell'ufficio

I componenti la Giunta Direttiva sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

I componenti la Giunta Direttiva rispondono nei confronti dell'Istituto, dei creditori dello stesso, dei Soci e dei terzi secondo la disciplina di legge.

Art. 16 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, o per sua delega.

Art. 17 - Il Tesoriere e il Sostituto Tesoriere

1. Il Consigliere Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa dell'Istituto, e firma congiuntamente con lui gli ordini di pagamento.


2. Il Sostituto Tesoriere gli subentra in caso di assenza o di impedimento, o per sua delega.

Art. 18 - Il Direttore

Il Direttore dell'Istituto interviene alle sedute della Giunta Direttiva e dell'Assemblea e ne redige i verbali. Sovrintende al personale. Regola l'attività degli uffici in esecuzione dei programmi deliberati.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti. Eleggibilità e composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 5 membri effettivi e da 2 supplenti, tra i componenti effettivi tre sono eletti dall'Istituto, uno è nominato dal Ministero per i Beni e delle Attività culturali ed uno è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.



2. L'Assemblea elegge, preferibilmente tra i Soci ordinari ove ne abbiano i requisiti di legge, i tre componenti effettivi e i due supplenti. I supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento definitivo dei primi. Almeno uno dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.

3. I Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

4. I Revisori di nomina interna, insieme a quelli nominati dai due Ministeri, riferiscono annualmente sul bilancio preventivo e sulla verifica di cassa e, alla fine dell'esercizio finanziario, sul bilancio consultivo con relazione scritta all'Assemblea, e al Presidente in qualunque momento su sua richiesta.

5. il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Il Collegio, inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale di cui allo Statuto, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il Bilancio Sociale, ove formato, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio.

7. I componenti del Collegio, infine, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al presidente o alla Giunta Direttiva notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Nell'ipotesi di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti propriamente detta è esercitata dal componente del Collegio, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del predetto D.Lgs. n.117/2017. In caso di eventuale futura istituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti, propriamente detta, è obbligatoriamente esercitata da un revisore legale dei conti esterno al Collegio ovvero da una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 20 - Il Bilancio di esercizio – Libri sociali obbligatori

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ciascun esercizio vengono predisposti - in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2007 e ss.mm. e ii. - dal Presidente di concerto con la Giunta Direttiva e approvati dall'Assemblea il bilancio previsionale di esercizio entro il 30 novembre dell'esercizio precedente ed il bilancio consuntivo di esercizio - formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione - entro il 30 aprile.

2. Eventuali avanzi di gestione, utili e sopravvenienze attive, comunque denominate, non potranno essere in alcun modo distribuiti ai Soci, anche in forma indiretta - a meno che ciò non sia imposto per legge - e dovranno essere impiegati nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3; parimenti non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve e o quote di patrimonio durante la vita dell'Istituto.

3. L'Istituto, fino a che sarà percettore di contribuzione ordinaria da parte di Enti Statali, provvederà a inviare al Ministero per i Beni e delle Attività culturali copia del bilancio previsionale di esercizio e del bilancio consuntivo di esercizio entro i termini previsti dalla normativa di legge. Invia inoltre entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

4. L'Istituto deve tenere:

a) il libro dei Soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Direttiva e del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 4, sono tenuti a cura della Giunta Direttiva. Il libro di cui alla lettera c) del comma 4, è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

6. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 1, lettera c).


Art. 21. Bilancio Sociale

1. Qualora l'Istituto nel corso di un esercizio finanziario dovesse superare per ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate l'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) esso provvederà a depositare, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e a pubblicare presso il proprio sito internet, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii. il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida indicate nella citata norma, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Istituto, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2. L'Istituto, inoltre, pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci.

Titolo V.

PATRIMONIO



Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai beni descritti nell'inventario e dalle attività esistenti in bilancio;
- b) da contributi da parte dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana, di Roma Capitale e di ogni altro ente pubblico o privato;
- c) dal fondo patrimoniale;
- d) dal fondo di garanzia, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Istituto, strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Il fondo di garanzia è rappresentato da una somma liquida e disponibile di danaro; potrà altresì essere costituito da beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale, esterno al Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Il valore del fondo di garanzia deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la Giunta Direttiva o, in caso di sua inerzia, il Collegio dei Revisori dei Conti, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di ente senza personalità giuridica;
- e) da ogni altro eventuale assegno, provento, donazione, ricavo, rendita o entrata.

Il Patrimonio dell'Istituto è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. Si fa applicazione, a tal riguardo, di quanto previsto nell'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm e ii..

Art. 23 - Destinazione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'ente – Trasformazione, fusione, scissione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Istituto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm e ii., sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, che delibera - ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, c.c. - con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 o al diverso Ente che sarà previsto per legge.

E' espressamente vietata qualsiasi trasformazione, fusione e scissione, sia omogenea (art. 42 bis c.c.), sia eterogenea (art. 2500 octies c.c.).



Handwritten signature

Alpaw, Flacco

Titolo VI.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 24


1. Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte dalla Giunta Direttiva o da almeno quindici Soci. Devono essere comunicate a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea in cui saranno discusse mediante invio, unitamente all'avviso di convocazione, dei due testi a fronte, ossia di quello dello Statuto vigente e di quello del quale si propone l'approvazione. In detta Assemblea costituiranno il primo punto dell'ordine del giorno.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in proposito sono valide se prese secondo il quorum previsto dal Tit. III, art. 11, c.8.
3. Le modifiche allo Statuto votate dall'Assemblea sono sottoposte agli Organi competenti per l'approvazione.

25. Norme transitorie – condizione sospensiva

1. Se il Presidente e la Giunta direttiva vengono a scadere nel corso della procedura prevista per le modifiche di Statuto, le loro funzioni sono prorogate fino alla conclusione della procedura medesima. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del nuovo Statuto il Presidente, sentita la Giunta, convoca l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.
2. Il presente Statuto entrerà in vigore al momento della valida iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art.45 del D.Lgs. n.117/2017. Sino ad allora, resterà in vigore il precedente Statuto, compreso l'acronimo "ONLUS" che sarà sostituito dal nuovo acronimo "ETS" dal momento della detta iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.117/2017.
3. Ai fini fiscali, l'efficacia delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea del 26 giugno 2019 decorrerà dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017; agli stessi fini fiscali, l'efficacia delle previgenti norme statutarie ONLUS incompatibili con gli ETS di cui al D.Lgs. n.117/2017 cesserà allo stesso termine di cui al predetto art.104.

Altano Plesinger

Alvaro




E' copia autentica conforme all'originale.

Consta di n. 10 fogli.

Si rilascia per uso consentito.

Roma, li 15 luglio 2019



A handwritten signature in cursive script, likely reading "Maurizio", is written over a circular official seal. The seal contains text, including "MINISTERO DELLA GIUSTIZIA" and "UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE", indicating it is an official document from the Italian Ministry of Justice.